REGOLAMENTO (CEE) N. 51/90 DELLA COMMISSIONE

del 10 gennaio 1990

che rettifica il regolamento (CEE) n. 2355/89 che modifica il regolamento (CEE) n. 2721/88 che stabilisce le modalità di applicazione delle distillazioni volontarie di cui agli articoli 38, 41 e 42 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1236/89 (2), in particolare l'articolo 38, paragrafo 5, l'articolo 41, paragrafo 10, l'articolo 42, paragrafo 6 l'articolo 81,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2355/89 della Commissione (3) ha modificato il regolamento (CEE) n. 2721/88 della Commissione (4) che stabilisce le modalità di applicazione delle distillazioni volontarie di cui agli articoli 38, 41 e 42 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio; che tale modifica consiste, in particolare, nel precisare i termini entro cui il distillatore deve fornire all'organismo d'intervento la prova del versamento del prezzo del vino al produttore, nonché la sanzione in caso di mancata osservanza di tali termini; che contrariamente all'intenzione manifestata dal comitato di gestione, non è chiaro che la sanzione in caso di superamento del termine di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2721/88 si applica anche qualora il distillatore abbia chiesto un anticipo per la distillazione di cui trattasi; che occorre pertanto rettificare l'articolo 1, punto 5, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2355/89;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, punto 5 del regolamento (CEE) n. 2355/89, il testo del secondo comma è preceduto dal numero « 3 bis ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore, il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 1990.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 31.
(3) GU n. L 222 dell'1. 8. 1989, pag. 60.
(4) GU n. L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 88.